



**COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO**  
**POLIZIA MUNICIPALE**  
*(Provincia di Fermo)*

**VADEMECUM**  
**DISCIPLINA**  
**PROPAGANDA**  
**ELETTORALE**



**COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO**  
**POLIZIA MUNICIPALE**  
*(Provincia di Fermo)*

**PROPAGANDA ELETTORALE**  
**ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2012**

In occasione delle prossime elezioni amministrative comunali si fornisce un vademecum riguardante la disciplina normativa della propaganda elettorale.

**1. I COMIZI E LE RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE**

Ai sensi dell'art. 7 L. 130/75 e art. 18 TULPS le **riunioni elettorali** che si tengono a partire dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni **non** hanno bisogno di preventivo avviso al Questore, come invece per altro tipo di riunioni, per le quali deve essere data comunicazione almeno 3 giorni prima alla Autorità di P.S. sopra citata. E' prassi però che le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dei comizi e delle riunioni elettorali siano concordati tra i promotori delle manifestazioni con l'intervento delle locali autorità di P.S. .

**Durante i comizi o le riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti che riproducano la voce dell'oratore o riproducano discorsi, motti o inni registrati. Le apparecchiature di amplificazione possono essere fisse o montate su apposito veicolo fermo (par. 25 Circolare Mininterno 08/04/80 n°1943/V).**

**Durante il comizio è pure consentito apporre manifesti sul palco che rendono identificabili gli oratori, finito il comizio devono essere tolti.**

Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale (art. 9 L. 212/56).

**VIOLAZIONI:**

ART. 9 L. 212/56: realizzare comizi nei giorni vietati, depenalizzata da art. 15 L. 515/93, sanzione pecuniaria amministrativa da € 103 a € 1.032, non ammesso pagamento in misura ridotta, competenza Prefetto.



**COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO**  
**POLIZIA MUNICIPALE**  
*(Provincia di Fermo)*

**2. PROPAGANDA ELETTORALE A MEZZO FONICA SU MEZZI MOBILI**

Tale tipo di propaganda a partire dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni è possibile nel rispetto di due condizioni:

- a) possesso della autorizzazione prevista dall'art. 23 C.d.S rilasciata dal Comune;
- b) rispetto delle condizioni previste dall'art. 7/2 L. 130/75: l'uso dell'altoparlante su mezzi mobili è consentito solamente per il **preavviso dell'ora e del luogo** in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e **solo dalle ore 09.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.**

Il Comune può imporre una disciplina più restrittiva.

**Nell'annuncio del comizio possono essere compresi il nome dell'oratore e il tema del discorso (par. 25 Circolare Mininterno 08/04/80 n° 1943/V).**

**Durante il passaggio del veicolo è consentita l'esposizione di manifesti, ma ciò fino a quando il veicolo circola, una volta fermo devono essere tolti.**

**N.B. La limitazione all'uso della propaganda a mezzo fonica riguarda i mezzi mobili in movimento, quando questi siano fermi ed asserviti ad un comizio o riunione di propaganda elettorale invece non esistono le limitazioni di cui al punto b) (par. 25 Circolare Mininterno 08/04/80 n° 1943/V).**

**VIOLAZIONI:**

- art. 7 L. 130/75: sanzione pecuniaria amministrativa da € 103 a € 1.032, non ammesso pagamento in misura ridotta, competenza Prefetto
- art 23 cds e 59 reg cds: sanzione pecuniaria amministrativa da € 398 a € 1.596, competenza Prefetto.



**COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO**  
**POLIZIA MUNICIPALE**  
(Provincia di Fermo)

**3. VOLANTINAGGIO**

L'art. 6 L. 212/56 prevede che a partire dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni **è vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico**. La norma **non** vieta invece la distribuzione, come la consegna ai passanti o nei pubblici esercizi, cinema, ecc. o anche la posa sotto i tergicristalli delle auto (**par. 23 Circolare Mininterno 08/04/80 n°1943/V**).

Nel nostro Comune l'art. 40 "Volantinaggio su aree pubbliche" del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e l'igiene del suolo approvato con delibera di C.C. n° 64 del 05/11/09 al comma 1 prevede che esso è ammesso previo rilascio di autorizzazione del Comune che dovrà precisare limiti e modalità di esercizio dell'attività.

**VIOLAZIONI:**

- art. 6 L. 212/56: depenalizzata da art. 15 L. 515/93, sanzione pecuniaria amministrativa da € 103 a € 1.032, non ammesso pagamento in misura ridotta, autorità competente Prefetto.
- art. 40 Reg. N.U.: sanzione pecuniaria amministrativa da € 25 a € 500, competenza Comune.



**COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO**  
**POLIZIA MUNICIPALE**  
*(Provincia di Fermo)*

**4. AFFISSIONE STAMPATI, GIORNALI MURALI, MANIFESTI**

**ARTT. 1 E 6 L. 212/56** A partire dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni l'affissione di stampati, manifesti, ecc. può avvenire solo negli appositi spazi a ciò destinati.

La Giunta Municipale a tal fine provvede ad adottare delibere con le quali :

a) stabilisce gli spazi (cioè i luoghi in senso generico) dove è possibile la affissione di propaganda elettorale da parte di partiti o gruppi di partiti partecipanti alla competizione elettorale e da parte di coloro che non partecipando direttamente alla competizione elettorale vogliono intervenire nella campagna elettorale appoggiando liste o candidati (si parla di PROPAGANDA DIRETTA e INDIRETTA).

b) delimita gli spazi di cui alla lett. a) ripartendo gli spazi in sezioni di dimensioni prestabilite.

c) assegna le sezioni a tutti coloro che hanno diritto a eseguire le affissioni.

*La Circolare Mininterno 08/04/80 n° 1943/V par. 1 indica, a titolo puramente esemplificativo, che possono costituire mezzi di propaganda elettorale mediante affissione:*

- a) *gli stampati di qualsiasi genere inerenti direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale;*
- b) *gli stampati recanti la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;*
- c) *gli altri tipi di stampe, vignette, disegni redatti anche a mano, fotografie, figure allegoriche, riproduzioni figurate di fatti ed avvenimenti di cronaca interna od internazionale od altro, che possano avere qualsiasi riferimento anche indiretto alla propaganda elettorale;*
- d) *le strisce con la sola indicazione di denominazioni di partiti o gruppi politici o di nomi di candidati;*
- e) *le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di simboli di partiti, anche non partecipanti alla competizione elettorale, ed i raggruppamenti o gruppi politici già esistenti o costituitisi in occasione delle consultazioni;*
- f) *le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di contrassegni di liste o di candidature;*
- g) *le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di vessilli della Repubblica italiana o di altri Stati;*
- h) *le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di emblemi di Case Regnanti o ex regnanti;*
- i) *gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.*

**Ai sensi della Circolare Mininterno 08/04/80 n° 1943/V par. 6 lett. a) e b) dal momento della assegnazione degli appositi spazi a coloro che ne hanno titolo è vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda negli spazi destinati alle normali affissioni. È altresì vietata la esposizione di materiale di propaganda elettorale in spazi a disposizione dei partiti o privati, tipo le bacheche, unica eccezione riguarda la possibilità in tali bacheche di affiggere giornali quotidiani o periodici.**

**Ugualmente ai sensi dell'art. 6 L. 212/56 dallo stesso momento è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti e ai sensi della Circolare Mininterno 08/04/80 n° 1943/V par. 6 lett. c) " È vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo". e par. 21 "deve quindi ritenersi proibita, durante il periodo sopra specificato, oltre che la propaganda elettorale con mezzi luminosi, striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo."**

Ai sensi art. 9 L. 212/56 nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni è vietata la **nuova** affissione di stampati, manifesti, ecc, È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche di partiti o associazioni.

**N.B. La propaganda elettorale effettuata tramite veicolo in movimento (tipici veicoli pubblicitari definiti "vele") e a carattere figurativo non rientra nei divieti sopra indicati, in quanto essa da una parte non costituisce affissione e dall'altra non è né propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso, né propaganda luminosa mobile (par. 12 Circolare Mininterno 08/04/80 n° 1943/V ).**  
**La legittimità di tale forma di propaganda elettorale risiede però nel fatto che il veicolo sia in movimento, sono consentite brevi soste tecniche orientativamente di 15 minuti, il rimessaggio deve avvenire in luoghi che non ne consentono la visibilità, se queste condizioni non vengono rispettate si configura una forma di propaganda elettorale figurativa a carattere fisso.**

#### **VIOLAZIONI:**

- art. 1/1 e 8 L. 212/56 affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli appositi spazi.
- art. 1/1 e 8 L. 121/56 affissione di materiale di propaganda elettorale avendone titolo ma fuori dagli spazi assegnati o non avendone titolo negli appositi spazi.
- art. 1/4 e 8 affissione nelle bacheche di materiale di propaganda elettorale diverso da giornali quotidiani e periodici.
- art. 6 realizzare forme di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico.
- art. 9 L. 212/56 affissione di manifesti nel giorno precedente e in quelli delle votazioni

Tutte depenalizzate dall'art. 15 L. 515/93, sanzione pecuniaria amministrativa da € 103 a € 1.032, non ammesso pagamento in misura ridotta, competenza Prefetto.



**COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO**  
**POLIZIA MUNICIPALE**  
*(Provincia di Fermo)*

**5. SEDI DI PARTITO, SEDI COMITATI E GAZEBO**

Realtivamente alla propaganda elettorale svolta nelle sedi di partito, nelle sedi dei comitati elettorali e dei gazebo si rinvia ai punti 8. e 16. dell'accordo intervenuto tra i rappresentanti dei partiti nella riunione tenutasi in Prefettura in data 11/04/12 e di cui si allega copia.

**6. DIVIETI E OBBLIGHI PARTICOLARI.**

- Nei giorni destinati alle votazioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di mt. 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

**VIOLAZIONE:**

art. 9 L. 212/56: depenalizzata dall'art. 15 L. 515/93, sanzione pecuniaria amministrativa da € 103 a € 1.032, non ammesso pagamento in misura ridotta, competenza Prefetto.

- E' vietato portare armi, anche per le persone munite di licenza, durante i comizi o le riunioni elettorali, così come è vietato portare armi improprie.

**VIOLAZIONE:**

art. 4 L. 110/75: reato, fare informativa alla Procura della Repubblica.

- E' vietato impedire o turbare una riunione di propaganda elettorale.

**VIOLAZIONE:**

Non esiste specifica norma che sanziona tale comportamento per le elezioni amministrative, come è invece prevista per le elezioni politiche o i referendum. Si può fare ricorso agli artt. 654 c.p. (Grida e manifestazioni sediziose) e 660 c.p. (Molestia o disturbo alle persone).

- E' vietato effettuare iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, monumenti.

**VIOLAZIONE:**

art. 1/5 L. 212/56 e 8/u.c.: depenalizzata dall'art. 15 L. 515/93, sanzione pecuniaria amministrativa da € 103 a € 1.032, non ammesso pagamento in misura ridotta, competenza Prefetto

- Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, fotostampa devono indicare il nome del committente responsabile.

**VIOLAZIONE:**

art. 29/3 L. 81/93, sanzione pecuniaria amministrativa da € 516 a € 25.822, competenza Prefetto.

L. 4-4-1956 n. 212  
Norme per la disciplina della propaganda elettorale.  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 aprile 1956, n. 87.

**L. 4 aprile 1956, n. 212 <sup>(1)</sup>.**

**Norme per la disciplina della propaganda elettorale <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>.**

<sup>(1)</sup> Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 aprile 1956, n. 87.

<sup>(2)</sup> Per l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità della propaganda elettorale, vedi l'*art. 20, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639*. Per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero vedi, anche, l'*art. 8, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104*.

<sup>(3)</sup> Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento.

**1.** L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.

L'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale ai sensi del comma precedente, è consentita soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipino alla competizione elettorale, aventi le seguenti misure:

metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei Comuni sino a 10.000 abitanti;

metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei Comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia.

Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi <sup>(4)</sup>.

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

<sup>(4)</sup> Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 24 aprile 1975, n. 130*, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

**2.** In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite <sup>(5)</sup>.

Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella:

da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;

da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;

da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 20;

da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore: almeno 20 e non più di 50;

da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100;

da 500.001 al 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non più di 500;

oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non più di 1.000.

Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma precedente.

Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.

In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti.

Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti <sup>(6)</sup>.

<sup>(5)</sup> Comma così modificato dall'*art. 2, L. 24 aprile 1975, n. 130*, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

<sup>(6)</sup> Comma aggiunto dall'*art. 1-quater, D.L. 13 maggio 1999, n. 131*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

**3.** La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.

In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.

L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati <sup>(7)</sup>.

**(7)** Così sostituito dall'*art. 3, L. 24 aprile 1975, n. 130*, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

**4.** La giunta municipale, entro i tre giorni previsti all'articolo 2, provvede altresì a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate <sup>(8)</sup>.

**(8)** Così sostituito dall'*art. 3, L. 24 aprile 1975, n. 130*, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

**5.** Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse <sup>(9)</sup>.

**(9)** Così sostituito dall'*art. 3, L. 24 aprile 1975, n. 130*, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

**6.** Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 <sup>(10)</sup>.

[È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale] <sup>(11)</sup>.

**(10)** Così sostituito dall'*art. 4, L. 24 aprile 1975, n. 130*, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'*art. 113, quarto*

*comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. Successivamente il comma 17 dell'*art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515*, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

(11) Comma aggiunto dal *comma 482 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311* e poi abrogato dal *comma 176 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

**7.** Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'art. 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati <sup>(12)</sup>.

(12) Articolo prima abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1973, dall'*art. 58, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639*, e poi così sostituito dall'*art. 5, L. 24 aprile 1975, n. 130*, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

**8.** Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 <sup>(13)</sup>. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1 fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'art. 1 <sup>(14)</sup>.

[È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale] <sup>(15)</sup>.

(13) La misura della multa è stata così elevata dall'*art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. Successivamente il comma 17 dell'*art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515*, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

(14) Così sostituito dall'*art. 6, L. 24 aprile 1975, n. 130*, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'*art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della stessa legge.

(15) Comma aggiunto dal *comma 482 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311* e poi abrogato dal *comma 176 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

**9.** Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'art. 1 della presente legge.

Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 <sup>(16) (17)</sup>.

(16) Così sostituito dall'*art. 8, L. 24 aprile 1975, n. 130*, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La misura della multa è stata così elevata dall'*art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. Successivamente il comma 17 dell'*art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515*, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

(17) La Corte costituzionale, con *ordinanza 7-18 luglio 1998, n. 301* (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 9*, sollevate in riferimento all'*art. 3* della Costituzione.

\*\*\*\*\*

L. 24-4-1975 n. 130

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 1975, n. 113.

**7.** Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'*art. 18* del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 <sup>(10)</sup>.

(10) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'*art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689*. L'*art. 32*, secondo comma della stessa legge escludeva la sanzione dalla depenalizzazione. Successivamente la Corte costituzionale, con *sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52* (Gazz. Uff. 6 marzo 1996, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'*art. 15, diciassettesimo comma, L. 10 dicembre 1993, n. 515*, nella parte in cui permette che il fatto previsto dal presente articolo 7 venga punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.



**COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO**  
**POLIZIA MUNICIPALE**  
*(Provincia di Fermo)*

Firma per ricevuta

Rappresentante  
Candidato Sindaco  
Andrea Agostini

---

Rappresentante  
Candidato Sindaco  
Antonella Capèriotti

---

Rappresentante  
Candidato Sindaco  
Francesco Della Barca

---

Rappresentante  
Candidato Sindaco  
Nicola Loira

---

Rappresentante  
Candidato Sindaco  
Roberto Mandolesi

---

Rappresentante  
Candidato Sindaco  
Paolo Pennente

---

Rappresentante  
Candidato Sindaco  
Daniele Strovegli

---

Porto San Giorgio, li 12 aprile 2012